



Gas Intensive
Società Consortile S.c.ar.l.

PARTE SPECIALE L

REATI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO



Gas Intensive
Società Consortile S.c.ar.l.

Parte speciale L

REATI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

La "parte speciale L" è dedicata alla trattazione dei reati contro l'industria e il commercio così come individuati nell'art. 25 *bis*.1d.lgs. n. 231 del 2001.

Di seguito viene riportato l'elenco delle fattispecie criminose prese in considerazione dalle suddette disposizioni, le modalità attraverso le quali queste fattispecie criminose possono essere compiute nonché le "macro aree" sensibili, i ruoli aziendali coinvolti e i "protocolli di prevenzione" attuati all'interno della Società. Infine, vengono riportati anche i c.d. "processi strumentali" e i compiti generali dell'OdV.

Ai fini del presente documento si considera Protocollo di prevenzione "una specifica connotazione di una variabile organizzativa, secondo cui è progettata l'attività sensibile o che agisce sugli output della stessa, con l'effetto di azzerare o ridurre la probabilità o la frequenza con cui può essere compiuto un reato del catalogo di cui al d.lgs. n. 231 del 2001".

1. Fattispecie di reato contro l'industria e il commercio

1.1 Art. 513 c.p.: Turbata libertà dell'industria e del commercio

1.1.1 Testo della norma del Codice Penale

Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di una industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da 103 euro a 1.032 euro.

1.1.2 Autore del reato

L'illecito penale in esame è un reato comune, può essere commesso da "Chiunque".

Destinatario naturale della norma, però, sembra essere l'imprenditore industriale o commerciale, ma anche l'amministratore di una società per azioni.

1.1.3 Descrizione

Affinché si integri il reato in esame, non è necessario che l'agente sia in concorrenza con il soggetto leso, poiché è concretamente possibile la realizzazione della condotta tipica anche da parte di soggetti intranei all'impresa.

Si tratta di un reato a forma vincolata: l'azione turbativa deve essere realizzata attraverso la violenza sulle cose o mediante l'uso di mezzi fraudolenti. Occorre, però, un nesso teleologico tra la turbativa e i mezzi fraudolenti.

Per violenza sulle cose si intende l'esplicazione di una forza materiale del soggetto nei confronti della cosa tale da produrne la distruzione, la rottura, il deterioramento o comunque la trasformazione fisica, ovvero da impedirne l'utilizzazione originaria o mutandone la destinazione.

I mezzi fraudolenti, invece, sono quelli idonei a trarre in inganno. Il mezzo deve essere subdolo e sleale, ma non per questo deve esserci perfetta identità tra gli atti di concorrenza sleale ex art. 2598 c.c. e i mezzi



fraudolenti di cui si discute, poiché non tutti gli atti civilisticamente rilevanti possono essere in grado di integrare la fattispecie in esame. Tuttavia la norma privatistica svolge un'importante funzione delimitativa, in quanto non può ritenersi fraudolento il comportamento che non raggiunge nemmeno la soglia dell'illecito di cui all'art. 2598, comma 1 n. 3 c.c.¹.

Trattandosi di un reato di pericolo, non è obbligatorio che la turbativa si verifichi effettivamente, ma è sufficiente che le condotte sopra descritte siano idonee a determinarla. La turbativa deve riguardare attività dei privati.

Le due condotte previste dalla norma (uso di mezzi fraudolenti o violenza sulle cose) sono alternative, perciò è sufficiente che ricorra solo una delle due per integrare il reato; laddove ricorrano entrambe, si avrà una sola violazione della norma e non una pluralità di illeciti.

Con l'espressione "esercizio di un'industria o di un commercio" si intendono anche le attività di servizio come le banche, le assicurazioni, le imprese di trasporto e navigazione. Rimangono escluse le attività professionali intellettuali, sempre che non siano esercitate in forma di impresa, e le attività agricole.

L'impedimento o la turbativa possono riguardare sia l'attività di un'impresa che sia già in esercizio, sia in fase di avviamento.

Sul piano processuale, ai fini della punibilità, è richiesta la prova del dolo specifico e la procedibilità è a querela di parte.

1.1.4 Esemplicazioni

Si riportano di seguito le esemplificazioni relative alle modalità con cui concretamente il reato in esame può manifestarsi nella realtà societaria:

- La Società adopera in prima persona mezzi fraudolenti o esercita violenza sulle cose al fine di impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio ad esempio mediante una serie di comportamenti specificamente destinati a penalizzare una società in concorrenza con altre delle proprie affidate e/o partecipate.
- La Società inserisce nel codice sorgente del proprio sito internet, attraverso il quale pubblicizza i propri prodotti, parole chiave direttamente riferibili alla persona, all'impresa e ai prodotti del proprio concorrente, in modo da rendere maggiormente "visibile" il proprio sito sui motori di ricerca operanti in rete, sfruttando la notorietà commerciale e la diffusione del prodotto concorrente.
- Un dipendente o un soggetto apicale della Società, nominato consigliere di una società per azioni partecipata, ingerendosi nella direzione tecnica di quest'ultima società ed abusando della situazione di predominio derivante dal rappresentare il pacchetto azionario di maggioranza, trasferisce fraudolentemente cognizioni tecniche, disegni e procedimenti industriali ad altra società di cui la Società ha il controllo, immediatamente prima di procedere alla vendita della propria quota nella società originaria, arrecando grave turbativa all'esercizio dell'industria e del commercio.

1.2 Art. 513-bis c.p.: Illecita concorrenza con minaccia e violenza

1.2.1 Testo della norma del Codice Penale

Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni.

La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziata in tutto o in parte e in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.

¹ Ferme le disposizioni che concernono la tutela dei segni distintivi e dei diritti di brevetto, compie atti di concorrenza sleale chiunque:

[...]

3) si vale direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l'altrui azienda.



1.2.2 *Autore del reato*

L'illecito penale in esame è un reato proprio dell'imprenditore commerciale o industriale, cioè dell'operatore economico.

Poiché la nozione di imprenditore è atecnica e inerisce allo svolgimento di fatto di un'attività imprenditoriale, la norma finisce per essere potenzialmente applicabile a "chiunque", ma comunque a soggetti che svolgono un'attività produttiva, senza che abbiano necessariamente i requisiti di professionalità e di organizzazione dei mezzi di produzione previsti dalle norme civili vigenti in materia.

1.2.3 *Descrizione*

La fattispecie penale in questione, introdotta nel codice penale dalla l. n. 646 del 1982, dapprima è stata esclusivamente utilizzata nell'ambito della lotta alla criminalità "mafiosa", successivamente nel più ampio contesto degli illeciti finalizzati all'alterazione delle ordinarie regole del mercato, per poi giungere a punire condotte riconducibili ad altre fattispecie penali (superando ad esempio il limite della perseguibilità a querela di parte dei delitti di cui agli artt. 513 e 610 c.p.).

La norma in esame tutela il corretto funzionamento del mercato economico e riguarda qualsiasi attività produttiva, anche quella agricola.

La condotta incriminata deve rientrare nell'ambito del contesto concorrenziale di cui agli artt. 2595 c.c. e ss., poiché l'elemento materiale della fattispecie è integrato mediante la realizzazione di un qualsiasi atto di concorrenza posto in essere con violenza o minaccia.

Per concorrenza può intendersi la libertà di intervento e di iniziativa sui mercati e la norma sanziona chi tende a creare posizioni di privilegio non solo non consentite, ma represses dall'ordinamento.

Gli atti devono provenire da un altro imprenditore in posizione di potenziale conflitto, che operi cioè nello stesso settore o zona.

Deve esserci un nesso funzionale tra l'atto di concorrenza e la violenza o la minaccia.

La violenza o la minaccia non necessariamente devono essere esercitate nei confronti dell'imprenditore concorrente, ma possono colpire anche soggetti terzi legati, come clienti o collaboratori, da rapporti economici o professionali con l'imprenditore concorrente.

1.2.4 *Esemplificazioni*

Si riportano di seguito le esemplificazioni relative alle modalità con cui concretamente il reato in esame può manifestarsi nella realtà societaria:

- La Società finanzia consapevolmente un soggetto che, in qualità di imprenditore concorrente, nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia a danno di altro imprenditore in posizione di potenziale conflitto.
- La Società finanzia consapevolmente un'altra società che pone in essere comportamenti configuranti una concorrenza illecita concretizzando forme di intimidazione, tipiche della criminalità organizzata, che tendono a controllare le attività commerciali, industriali o produttive o, comunque, a condizionarle.
- Al fine di aggiudicarsi un appalto, la Società forma un accordo collusivo con un'organizzazione criminale mirante alla fraudolenta predisposizione di offerte attraverso le quali realizzare un atto di imposizione esterna nella scelta della ditta aggiudicatrice dell'appalto stesso (cfr. Cass. pen., sez. I,



27 gennaio 2005, in CED n .230613, secondo la quale «la fraudolenta aggiudicazione di una gara d'appalto a favore di un'impresa contigua ad un'associazione criminosa, resa possibile in virtù del clima di intimidazione creato dalla criminalità organizzata di stampo mafioso, integra il reato previsto dall'art. 513 *bis* c.p.).

1.3 Art. 514 c.p.: Frodi contro le industrie nazionali

1.3.1 Testo della norma del Codice Penale

Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a 516 euro.

Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474.

1.3.2 Autore del reato

L'illecito penale in esame è un reato comune, può essere commesso da "Chiunque".

1.3.3 Descrizione

La norma in esame riguarda soltanto i prodotti industriali e non quelli dell'ingegno. Non vengono tutelati, però, solo i marchi e i segni distintivi, ma anche il "nome", intendendo con ciò tutte le indicazioni che contribuiscono ad identificare il prodotto e i prodotti industriali i cui contrassegni non sono registrati.

Ai fini della configurabilità di questo delitto è sufficiente la messa in vendita di prodotti con segni alterati o contraffatti (quando cagioni un nocumento all'industria nazionale) indipendentemente dalle norme sulla tutela della proprietà industriale e dunque indipendentemente dal fatto che i segni o i marchi alterati o contraffatti siano stati depositati o registrati. In tal caso, il deposito dei segni costituisce circostanza aggravante.

Il comma 2 dell'articolo in questione, infatti, prevede come ipotesi aggravata quella della alterazione o contraffazione dei marchi e segni distintivi per i quali siano state rispettate le prescrizioni in tema di proprietà industriale.

La messa in circolazione dei prodotti può avvenire sia sul mercato nazionale che su quelli esteri.

1.3.4 Esemplicazioni

Si riportano di seguito le esemplificazioni relative alle modalità con cui concretamente il reato in esame può manifestarsi nella realtà societaria:

- La Società finanzia consapevolmente un soggetto o un'altra società che, ponendo volontariamente in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali (da essa realizzati o commerciati), con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale.
- La Società distribuisce, sui mercati nazionali ed esteri, prodotti da essa predisposti con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagionando un danno al mercato nazionale.
- La Società finanzia consapevolmente un soggetto o un'altra società che mette in vendita o in circolazione prodotti con marchi o segni alterati o contraffatti già registrati o depositati dal soggetto finanziato cagionando un nocumento all'industria nazionale.
- La Società consapevolmente mette in circolazione prodotti (esempio agende, penne, ecc.), con marchi o un segni alterati o contraffatti già registrati o depositati cagionando un danno all'industria nazionale.



1.4 Art. 515 c.p.: Frode nell'esercizio del commercio

1.4.1 Testo della norma del Codice Penale

Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a 2.065 euro.

Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a 103 euro.

1.4.2 Autore del reato

L'illecito penale in esame è un reato comune, può essere commesso da "Chiunque nell'esercizio di una attività commerciale ovvero di uno spaccio aperto al pubblico". Non va ritenuto quindi reato proprio dell'imprenditore commerciale, potendo essere commesso dai dipendenti, commessi, familiari, ecc.

1.4.3 Descrizione

L'oggettività giuridica del delitto di frode in commercio – così come quello di truffa – è riconducibile al denominatore comune della buona fede commerciale, a tutela sia del pubblico dei consumatori, sia degli stessi produttori e commercianti, nei cui confronti l'inganno teso al consumatore concreta una forma di concorrenza sleale.

L'oggetto specifico della tutela penale è l'interesse concernente l'esatto – e perciò leale e corretto – adempimento dei contratti conclusi nell'esercizio del commercio e, quindi, l'ordine economico che verrebbe alterato dalla frode, la quale rappresenta una violazione della probità commerciale sussistente a prescindere dalle conseguenze per il consumatore (cfr. Cass. pen., sez. III, 7 luglio 1994, in *Foroit.*, 1995, n. 487).

La norma in questione punisce chi consegna all'acquirente una cosa diversa da quella convenuta e richiesta. Lo scambio deve inserirsi, da parte di chi effettua la consegna, nel contesto di un'attività commerciale oppure deve avvenire in un luogo deputato agli scambi, come uno spaccio aperto al pubblico.

Con il termine "consegna" si può intendere una presa in consegna materiale o una consegna simbolizzata, ad esempio, dalla dazione di un documento equipollente.

La consegna in questione fa riferimento ad un'attività contrattuale di pattuizione-dichiarazione tra le parti (senza essere necessariamente un contratto di compravendita) che va distinta dal "porre in vendita".

Solo nel caso in cui si adotti il sistema del self-service, il prodotto non solo è offerto al pubblico, ma è anche messo a sua completa disposizione; perciò, il porre il bene in vendita coincide anche con una sua possibile consegna all'acquirente, il quale, al momento della materiale apprensione, ne valuta le diverse caratteristiche sulla base delle indicazioni del venditore o di chi per lui, dando così vita a quegli elementi contrattuali della "dichiarazione-pattuizione" che si concludono con il pagamento del relativo prezzo.

Oggetto materiale della consegna può essere qualunque cosa mobile, ad esclusione del denaro, delle prestazioni personali o professionali o anche le prestazioni offerte da una macchina, a meno che non si tratti di un apparecchio di distribuzione automatica.

Perché sussista il delitto in esame occorre che la cosa mobile consegnata all'acquirente sia diversa da quella dichiarata o pattuita. Per alcuni il riferimento alla "dichiarazione" riguarderebbe i casi in cui la merce viene offerta a condizioni prestabilite, mentre la "pattuizione" indicherebbe le ipotesi in cui le condizioni contrattuali vengono discusse e concordate fra le parti; per altri, invece, occorrerebbe la perfezione del contratto.



Gas Intensive
Società Consortile S.c.ar.l.

Questione delicata riguarda la rilevanza giuridica che può assumere o meno l'accettazione del bene da parte dell'acquirente.

La dottrina dominante ritiene che l'accettazione della cosa, con la conoscenza della sua diversità dal dichiarato e dal pattuito, può valere ad escludere il reato (essendo efficace la scriminante del consenso manifestato dall'avente diritto).

Secondo la giurisprudenza, si nega la sussistenza del delitto in questione, invece, solo quando il commerciante ottenga dall'acquirente il consenso esplicito a ricevere la merce diversa offerta "esplicitamente ed espressamente" in sostituzione.

Non occorre che il venditore si avvalga di particolari artifici o raggiri, essendo insito l'inganno nel fatto obiettivo della consegna della cosa al posto di un'altra, ovvero di una cosa diversa da quella pattuita per origine, provenienza, qualità o quantità.

Non vale ad escludere la sussistenza del reato in questione la circostanza che nessun danno sia stato cagionato all'acquirente, al quale, in ipotesi, sia stata consegnata merce di valore pari o anche superiore.

Si ha consegna di una cosa mobile per un'altra, quando vi sia una diversità essenziale tra la cosa pattuita o dichiarata e quella consegnata, cioè una cosa diversa per genere e specie.

Per diversità di origine deve intendersi la diversità del luogo geografico di produzione dei beni che nel costume del consumatore ricevono particolare pregio proprio per il fatto di provenire da una precisa zona.

Si ha diversità di provenienza sia quando il prodotto appare contrassegnato con un marchio o un qualunque segno di riconoscimento mentre il suo contenuto non coincide con l'indicazione o quando lo stesso produttore appone i propri segni distintivi su prodotti che si fa fornire da altri.

La qualità attiene al pregio e all'utilizzabilità del prodotto e cioè alle caratteristiche organolettiche, alla composizione dei prodotti ed al loro pregio estetico e alla loro utilizzabilità; può trattarsi anche di cose dello stesso genere o specie, ma diverse per valore ed utilizzabilità per una variazione delle caratteristiche o del gusto.

La diversità per quantità è per peso, misura o numero.

Il diritto sulla denominazione di un prodotto viene meno solo per una causa prevista dalla legge e non certo per la notorietà derivante dalla grande diffusione del prodotto stesso: la cosiddetta volgarizzazione del marchio non può attuarsi contro la volontà del titolare del diritto e, pertanto, l'abitudine nel designare con un certo nome sia un dato prodotto che un prodotto analogo non costituisce volgarizzazione del marchio, anche in relazione alla costante difesa del proprio prodotto da parte dell'azienda produttrice.

1.4.4 Esemplicazioni

Si riportano di seguito le esemplificazioni relative alle modalità con cui concretamente il reato in esame può manifestarsi nella realtà societaria:

- La Società vende effettivamente, consegnando all'acquirente, una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile diversa da quella dichiarata o pattuita, per origine, provenienza, qualità o quantità.
- La Società mette in vendita prodotti scaduti o prossimi alla scadenza con apposizione di una data di scadenza diversa da quella originaria, in quanto la divergenza qualitativa idonea a configurare l'illecito penale può riguardare non soltanto il pregio o l'utilizzabilità del prodotto, ma anche il suo grado di conservazione.



Gas Intensive
Società Consortile S.c.ar.l.

- La Società deposita nel magazzino dei prodotti finiti di merce non rispondente per origine, provenienza, qualità o quantità a quella dichiarata o pattuita, compie un atto idoneo diretto in modo non equivoco a commettere, nel caso di vendita all'ingrosso, il reato di frode nell'esercizio del commercio, in quanto indicativo della successiva immissione nel circolo distributivo di prodotti aventi differenti caratteristiche rispetto a quelle dichiarate o pattuite. Integra il reato in esame anche la sola detenzione, presso i magazzini di una società, del prodotto di natura diversa da quella dichiarata, laddove tale azienda produca esclusivamente merce destinata alla vendita. (Fattispecie di detenzione, all'interno della cantine di un'azienda vinicola, di vino Brunello di Montalcino in parte derivante da vitigni non conformi).
- La Società inserisce indicazioni circa origine, provenienza, qualità o quantità della merce contenute nell'eventuale messaggio pubblicitario che abbia preceduto la materiale offerta in vendita della stessa, essendo tale pubblicità idonea a trarre in inganno l'acquirente che riceve l'"aliud pro alio". (Fattispecie di vendita di carni che, in messaggi pubblicitari pubblicati su un quotidiano a tiratura nazionale, si affermavano provenire tutte, contrariamente al vero, da bovini allevati in Italia).
- La Società finanzia consapevolmente un'altra società che opera nel servizio di ristorazione, la quale, detenendo prodotti congelati o surgelati nei frigoriferi di un ristorante senza che tale stato di conservazione sia indicato nel menù, è perseguibile per il reato di tentativo di frode in commercio, atteso che tale comportamento è univocamente rivelatore della volontà dell'esercente di consegnare ai clienti una cosa diversa da quella pattuita;
- La Società vende consapevolmente consegnandola all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile diversa da quella dichiarata o pattuita, per origine, provenienza, qualità o quantità (ad esempio merce proveniente dall'escussione di una garanzia pignorizia posta successivamente sul mercato dalla Società stessa).

1.5 Art. 516 c.p.: Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine

1.5.1 Testo della norma del Codice Penale

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a 1.032 euro.

1.5.2 Autore del reato

L'illecito penale in esame è un reato comune, può essere commesso da "Chiunque".

1.5.3 Descrizione

La *ratio* della norma in questione viene ravvisata nell'esigenza di tutelare la lealtà della vendita dei prodotti commerciali; il bene giuridico protetto è il commercio, non la sanità o l'incolumità pubblica (nell'ipotesi in cui sia posta in pericolo la salute pubblica saranno applicabili altri e più gravi reati).

Il reato in esame si configura ponendo in vendita o mettendo altrimenti in commercio sostanze alimentari non genuine; ricomprende cioè tutte le attività prodromiche alla conclusione di uno scambio che abbia come oggetto la sostanza alimentare. Pertanto, il delitto sussiste sia nel caso in cui l'autore esaurisca la sua condotta nel porre in vendita la cosa non genuina, sia nell'ipotesi in cui egli realizzi la consegna del prodotto all'acquirente.

Il concetto di genuinità non è soltanto quello naturale (tale per cui la sostanza alimentare non è genuina se ha subito un'artificiosa alterazione nella sua essenza o nella sua normale composizione), ma anche quello formale fissato dal legislatore con la indicazione delle caratteristiche e dei requisiti essenziali per qualificare un determinato tipo di prodotto alimentare.



Gas Intensive
Società Consortile S.c.ar.l.

Non è richiesto alcun artificio o raggio, simulazione o dissimulazione da parte del venditore, è solo necessario che le cose siano presentate “come genuine”; il metro di giudizio deve essere quello della legittima aspettativa dell’acquirente.

Si ritiene sufficiente la semplice consapevolezza della non genuinità della sostanza da parte del venditore: il reato sarà integrato ogni volta che per consuetudine, prassi commerciale o legge la generalità dei compratori possa collegare alla stessa esposizione per la vendita la genuinità del prodotto.

Il dolo deve sussistere al momento della messa in vendita o quando l’attività di commercio prende inizio ed avvio; il fatto che il commerciante avverta il singolo acquirente al momento dell’acquisto non esclude il reato, che è già perfetto in ogni suo elemento. Non è richiesta la vendita effettiva del prodotto.

1.5.4 Esemplicazioni

Si riporta di seguito le esemplificazioni relative alle modalità con cui concretamente il reato in esame può manifestarsi nella realtà societaria:

- La Società mette in vendita o altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine.
- La Società tiene semplicemente a disposizione di chi intende acquistarle sostanze alimentari non genuine.
- La Società mette in vendita o altrimenti in commercio prodotti scaduti di validità che abbiano perso le loro qualità specifiche, poiché la scadenza dei prodotti alimentari non comporta necessariamente la perdita di genuinità degli stessi.
- La Società mette in vendita o altrimenti in commercio sostanze alimentari confezionate con procedure non contemplate dalle disposizioni che regolano il riconoscimento della denominazione di origine con riferimento ai metodi di lavorazione ed alle caratteristiche merceologiche (ad es. la società mette in vendita un formaggio, individuato dal regolamento sul riconoscimento delle denominazioni, creato violando le modalità di alimentazione degli animali destinati alla produzione del latte).
- La Società integra il delitto in esame mettendo in vendita o altrimenti in commercio, qualificandole come genuine, sostanze alimentari ottenute dalla commistione con altre sostanze estranee, comportando l’alterazione dei principi nutritivi ed organolettici e delle caratteristiche materiali e fisico-chimiche;
- La Società vende consapevolmente o mette in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine (ad esempio merce proveniente dall’escussione di una garanzia pignoratoria posta successivamente sul mercato dalla Società stessa).

1.6 Art. 517 c.p.: Vendita di prodotti industriali con segni mendaci

1.6.1 Testo della norma del Codice Penale

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell’ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull’origine, provenienza o qualità dell’opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a ventimila euro.



Gas Intensive
Società Consortile S.c.ar.l.

1.6.2 *Autore del reato*

L'illecito penale in esame è un reato comune, può essere commesso da "Chiunque".

1.6.3 *Descrizione*

Il diritto penale dei marchi consta di due forme di falsità: materiale e ideologia. La prima è punita dagli artt. 473 e 474 c.p. (contraffazione e alterazione del marchio), la seconda prevede penalmente rilevante l'impiego di marchi mendaci, cioè quei segni che, senza costituire la copia o l'imitazione di un marchio registrato altrui sono tuttavia idonei, per il loro contenuto o per il rapporto in cui si trovano con il prodotto marcato, a trarre in inganno il pubblico dei consumatori sull'origine, la provenienza o la qualità del prodotto.

La norma in questione presuppone che si pongano in vendita o che si mettano in circolazione prodotti industriali o opere dell'ingegno con caratteristiche idonee a trarre in inganno l'acquirente.

La condotta di messa in vendita o di messa in circolazione si verifica quando il prodotto esce dalla sfera di custodia del fabbricante per un qualsiasi scopo che non escluda la possibilità di circolazione.

La nozione di porre in vendita è stata intesa nel significato di esporre concretamente per l'altrui acquisto e non semplicemente nel senso di promettere la vendita di un bene marcato con segni mendaci.

In particolare, il mettere in circolazione si riferisce a qualsiasi attività con cui si miri a far uscire a qualsiasi titolo la *res* dalla sfera giuridica e di custodia del mero detentore, ossia a qualunque operazione di movimentazione della merce.

Per mendacio sulla provenienza aziendale si intende sia l'utilizzazione di un marchio o di un altro indicatore di provenienza genuino usato per contraddistinguere un bene di diversa origine, sia l'apposizione di un marchio (o segno) genuino su un prodotto in tutto o in parte fatto fabbricare da altri.

Per mendacio sulla provenienza geografica si intende l'utilizzazione mendace di una provenienza cui la generalità dei consumatori associa un particolare pregio della qualità del prodotto. Occorre, però, che tale significato sia recepito dalla maggior parte del pubblico.

Per mendacio sulla qualità si intende quello relativo alla composizione della merce, con l'indicazione dei componenti o delle loro percentuali in modo difforme dal vero, e quello relativo alle caratteristiche e ai requisiti di gusto propri di quel tipo merceologico.

Il dolo deve sussistere al momento della messa in circolazione e non ha alcun rilievo che il venditore avverta o intenda avvertire il compratore al momento dell'acquisto.

Con l'espressione origine o provenienza del prodotto, il legislatore ha inteso fare riferimento alla provenienza del prodotto da un determinato produttore e non da un determinato luogo, atteso che l'origine e la provenienza sono funzionali al terzo requisito costituito dalla qualità dell'opera o del prodotto garantita da un imprenditore che ha la responsabilità giuridica, economica e tecnica del processo di produzione.

L'origine del prodotto deve intendersi in senso esclusivamente giuridico, non avendo alcuna rilevanza la provenienza materiale.

Per valutare l'attitudine ad ingannare del nome del marchio o del segno distintivo, si ritiene di dover valutare l'inganno in rapporto alla media dei compratori: è in relazione all'abituale atteggiamento del medio consumatore, il quale non esercita il controllo su tutto ciò che è scritto sulle etichette apposte sulle merci che gli vengono servite, che deve essere valutata l'attitudine del segno mendace a trarre in inganno.

Quanto alla collocazione del segno distintivo, si reputa che esso debba essere legato da una stretta connessione fisica con il prodotto (dovendosi trovare apposto direttamente sulla merce o, al massimo, sull'imballaggio o sull'involucro).

1.6.4 *Esemplificazioni*

Si riporta di seguito le esemplificazioni relative alle modalità con cui concretamente il reato in esame può manifestarsi nella realtà societaria:

- La Società mette in vendita o altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto.
- La Società imita semplicemente un marchio o un segno distintivo (anche se non registrato o



ricosciuto), purché tale condotta sia idonea a trarre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto.

- La Società mette in circolazione prodotti con nomi, marchi, segni distintivi genuini, cioè non contraffatti, ma illegittimi, in quanto illegittimamente sostituiti a quelli originari e quindi idonei ad indurre in inganno l'acquirente.
- La Società, riproducendo una figura o un personaggio di fantasia di per sé costituente marchio o segno distintivo del prodotto (c.d. marchio figurativo), crea, in qualche modo, ai consumatori confusione in ordine ad una determinata origine, provenienza o qualità della merce. La società può essere punita a titolo di tentativo se finanzia chi presenta per lo sdoganamento prodotti industriali con segni mendaci in quanto può costituire atto idoneo, diretto in modo non equivoco, a mettere la merce in circolazione ovvero a porla in vendita.
- La Società, titolare del marchio, offre in vendita prodotti commissionati ad altri indicando sulla confezione in modo equivoco il luogo di materiale fabbricazione. In caso di importazione dall'estero di prodotti recanti la dicitura di una società italiana, non è ravvisabile intento ingannatorio relativamente all'origine della merce quando si tratta di beni non di particolare pregio artigianale o suscettibili di diversa valutazione commerciale a seconda della nazionalità di provenienza della manifattura.
- La Società, commissionando l'assemblaggio di un prodotto all'estero per poi commercializzarlo in Italia con la dicitura "made in Italy", integra il reato in esame poiché la stessa società italiana provvede solo alla fornitura dei macchinari per la lavorazione e la confezione del prodotto, al supporto tecnico, alla spedizione all'estero dei prodotti semilavorati. Integra il reato di vendita di prodotti industriali con segni mendaci l'apposizione di una scritta o etichetta recante la dicitura "prodotto in Italia" o "made in Italy" su un prodotto fabbricato all'estero, anche se per conto di una società produttrice italiana che ne assicuri la qualità, in quanto sicuramente idonea a trarre in inganno il consumatore.
- La Società consapevolmente mette in circolazione prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto (ad esempio attraverso attività di liberalità posta in essere dalla Società).
- La Società vende consapevolmente prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto (ad esempio merce proveniente dall'escussione di una garanzia pignorizia posta successivamente sul mercato dalla Società stessa).

1.7 Art. 517-ter c.p.: Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale

1.7.1 Testo della norma del Codice Penale

Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.



Gas Intensive
Società Consortile S.c.ar.l.

1.7.2 *Autore del reato*

L'illecito penale in esame è un reato comune, può essere commesso da "Chiunque".

1.7.3 *Descrizione*

In virtù di quanto stabilito dall'art. 2 del d. lgs. n. 30 del 2005 (Codice della proprietà industriale), in base al quale "la brevettazione e la registrazione danno luogo ai titoli di proprietà industriale", costituiscono oggetto della tutela le invenzioni, i modelli di utilità e le nuove varietà vegetali che siano state brevettate, nonché i marchi, le topografie dei prodotti a semiconduttori, i modelli e disegni che siano stati registrati.

La norma in questione prevede due distinte fattispecie di reato contenute, rispettivamente, nei commi 1 e 2.

La prima ha ad oggetto la condotta di chi fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso, pur potendo conoscere dell'esistenza del suddetto titolo. Prevede la procedibilità a querela della persona offesa.

La seconda punisce la condotta di colui che, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni descritti nel comma 1. Prevede la procedibilità d'ufficio.

Con l'articolo in esame, quindi, il legislatore vuole punire le condotte di abuso dei titoli di privativa non specificamente riconducibili nell'ambito delle fattispecie di cui agli artt. 473, 474 e 517 c.p. Sembra, così, che pure l'art. 517-*ter* c.p. configuri un delitto posto a tutela degli interessi del titolare del diritto di privativa, interessi compromessi da comportamenti anche non necessariamente integranti la contraffazione o l'alterazione del marchio o del brevetto. L'aver, però, inserito la norma in questione nel capo dedicato ai delitti contro l'industria ed il commercio non deve sembrare una "stonatura", in quanto il legislatore ha voluto sottolineare come la violazioni della proprietà industriale si ripercuotano non solo nella sfera privata del singolo produttore, ma coinvolgono, altresì, l'ordine economico nel suo complesso.

Ai fini della configurazione della fattispecie di cui al comma 1, rileva, oltre alla violazione del titolo, anche la sua usurpazione. Con tale termine, nel linguaggio comune, si vuole identificare il comportamento di chi eserciti, appropriandosene, un potere, una funzione o un diritto la cui titolarità è riservata ad altri.

Sembra, quindi, che anche la norma in esame voglia riferirsi non solo all'ipotesi dei prodotti realizzati ad imitazione di quelli protetti dal titolo di privativa e, dunque, in violazione del medesimo, ma anche a quella della fabbricazione, utilizzazione, vendita, ecc. di prodotti c.d. "originali" da parte di colui che non ne sarebbe titolare.

Tra le condotte previste dal comma 2 ve ne sono alcune, per così dire, di "nuovo conio", cioè non precedentemente prese in considerazione dal legislatore nell'art. 127 del d. lgs. n. 30 del 2005 (Codice della proprietà industriale): la detenzione per la vendita, l'offerta diretta ai consumatori (le quali anticipano la tutela penale in precedenza ancorata alla condotta di vendita) e la messa in circolazione (volta ad ampliare i confini della fattispecie tipica).

La disciplina del reato in esame è completata dal comma 3, il quale prevede l'applicazione all'art. 517-*ter* dell'aggravante configurata dal comma 2 dell'art. 517-*bis* e di quella introdotta dal comma 2 dell'art. 474-*ter*, nonché della disciplina sulla confisca prevista dall'art. 474-*bis* c.p.

Il comma 4 contempla la condizione di punibilità legata al rispetto delle norme nazionali e internazionali dettate a tutela della proprietà intellettuale o industriale.

1.7.4 *Esemplificazioni*

Si riportano di seguito le esemplificazioni relative alle modalità con cui concretamente il reato in esame può manifestarsi nella realtà societaria:



Gas Intensive
Società Consortile S.c.ar.l.

- La Società, conoscendo dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso;
- La Società, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso.
- La Società, nella qualità di fabbricante a cui il titolare di un brevetto affida la realizzazione di un determinato numero di copie della cosa oggetto di invenzione, in violazione degli accordi contrattuali ne produce occultamente un numero superiore, provvedendo a sfruttare commercialmente in maniera autonoma quelle che ne costituiscono l'eccedenza.

1.8 Art. 517-*quater* c.p.: Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari

1.8.1 Testo della norma del Codice Penale

Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a 20.000 euro.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-*bis*, 474-*ter*, secondo comma, e 517-*bis*, secondo comma.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.

1.8.2 Autore del reato

L'illecito penale in esame è un reato comune, può essere commesso da "Chiunque".

1.8.3 Descrizione

Il reato in esame introduce una tutela specifica nei confronti delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine inerenti i prodotti agroalimentari.

Mentre al primo comma vengono considerate le condotte di contraffazione e alterazione delle stesse, il secondo comma contempla le ipotesi di introduzione nel territorio dello Stato, detenzione per la vendita, offerta in vendita diretta ai consumatori e messa in circolazione dei prodotti contenenti indicazioni o denominazioni contraffatte.

Il delitto in questione è procedibile d'ufficio e a titolo di dolo.

Le condotte raggruppate nel secondo comma dell'articolo in questione richiedono, per la consumazione del reato, il dolo specifico di profitto.

La giurisprudenza di legittimità, con riguardo all'art. 517 e all'art. 4, comma 49, l. n. 350/2003, ha stabilito che la fallace indicazione dell'origine italiana del prodotto integra il reato in questione, arrivando ad affermare, proprio con riguardo ai prodotti agroalimentari, la rilevanza dell'origine geografica nel caso della violazione dei marchi collettivi Dop o Igp (Cass. pen., sez. III, 12 luglio 2007, n. 27250). Tuttavia, rispetto alla tutela del consumatore riconosciuta dall'art. 517 c.p., l'articolo in questione ne amplia la portata, introducendo una nuova figura di reato che afferma in maniera più esplicita la rilevanza penale della contraffazione e



Gas Intensive
Società Consortile S.c.ar.l.

dell'alterazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari. L'art. 517-*quater* c.p., infatti, non richiede l'idoneità delle indicazioni fallaci ad ingannare il pubblico dei consumatori. Per la sussistenza del reato non è nemmeno necessaria la tutela dell'origine del prodotto agroalimentare attraverso la registrazione di un marchio collettivo.

Il comma 3 richiama le aggravanti configurate dagli artt. 474-*ter*, comma 2 e 517-*bis*, comma 2 c.p., nonché la speciale disciplina in materia di confisca di cui all'art. 474-*bis* c.p.

La punibilità del reato è condizionata, dal comma 4, al rispetto della normativa interna, comunitaria e internazionale, posta a tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.

1.8.4 *Esemplificazioni*

Si riportano di seguito le esemplificazioni relative alle modalità con cui concretamente il reato in esame può manifestarsi nella realtà societaria:

- La Società finanzia consapevolmente chi, in ossequio alle norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari, contraffà o comunque altera queste ultime.
- La Società consapevolmente, in ossequio alle norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari, contraffà o comunque altera queste ultime (ad esempio merce proveniente dall'escussione di una garanzia pignorizia posta successivamente sul mercato dalla Società stessa).
- La Società, consapevolmente, in ossequio alle norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.

L'art. 16 della legge n. 99/2009 introduce la possibilità di affidare in giudiziale custodia o assegnare definitivamente alla forze di polizia i veicoli, i natanti, le imbarcazioni e gli aeromobili sequestrati ovvero confiscati nell'ambito dei procedimenti per i reati di cui agli artt. 473, 474, 517-*ter* e 517-*quater* c.p.

L'art. 17, comma 3, della stessa legge prevede la confisca amministrativa dei locali ove vengono prodotti, depositati, detenuti per la vendita o venduti i beni contraffatti.



Gas Intensive
Società Consortile S.c.ar.l.

2. Art. 513 c.p.

Le “macro aree” di attività sensibili.

Con riferimento all'illecito di cui all'art. 513 c.p., le aree di attività ritenute più specificamente a rischio risultano essere le seguenti:

- Marketing e commerciale
- Gestione dei contratti
- Gestione del sito aziendale
- Gestione degli strumenti informatici aziendali

Le “macro aree” di attività sensibili e i ruoli aziendali coinvolti.

In occasione dell'implementazione dell'attività di *riskmapping*, sono state individuate, nell'ambito della struttura organizzativa ed aziendale di Gas Intensive, delle “macro aree” di attività sensibili, ovvero dei settori e/o dei processi aziendali rispetto ai quali è stato ritenuto astrattamente sussistente il rischio di commissione del reato di cui all'art. 513 c.p. Nell'elaborazione, queste “macro aree” – fortemente caratterizzate – sono state tuttavia immediatamente calate all'interno delle fattispecie di reato esaminate. Sono stati inoltre identificati i ruoli aziendali coinvolti nell'esecuzione di tali attività e che, astrattamente, potrebbero commettere il reato qui considerato.

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole stabilite nel Modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito “Modello”), i soggetti aziendali coinvolti nella gestione delle “macro aree” di attività sensibili individuate in relazione al reato di cui all'art. 513 c.p. sono tenuti, al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati qui considerati, al rispetto di una serie di “Protocolli preventivi”: tali protocolli possono essere “PROTOCOLLI PREVENTIVI”, “PROTOCOLLI PREVENTIVI DI SISTEMA” o “PROTOCOLLI PREVENTIVI SPECIFICI”, a seconda che riguardino, i primi, i principi a cui si devono ispirare le procedure aziendali, i secondi, ad esempio, l'organizzazione della Società o la formazione del personale, e i terzi, la previsione di procedure aziendali specifiche.

Di seguito è riepilogato il quadro in precedenza esposto.



Gas Intensive
Società Consortile S.c.ar.l.

MARKETING E COMMERCIALE

ruoli aziendali coinvolti

Presidente

A.D.

Responsabile Operativo

Amministrazione

Partner Tecnico (MET International AG)

attività sensibili e reati astrattamente ipotizzabili

- a) Servizi di consulenza
- b) Elargizione
- c) Attività di sponsorizzazione

protocolli preventivi

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, i soggetti aziendali coinvolti nell'area a rischio "marketing e commerciale" sono tenuti, al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati in esame, al rispetto delle procedure aziendali emesse a regolamentazione di tale area a rischio. Tali procedure, oltre a definire chiaramente ruoli e responsabilità degli attori coinvolti nel processo, prevedono una serie di controlli specifici e concreti a mitigazione dei fattori di rischio caratteristici di tale area a rischio:

1. formalizzazione del contenuto delle consulenze al fine di documentare e rendere trasparenti i motivi dell'attivazione della consulenza e i criteri di scelta del consulente (A.D., Responsabile Operativo);
2. adozione e utilizzo di un tariffario standard di mercato per la definizione del compenso da corrispondere al consulente ovvero, in casi particolari, condivisione del compenso con l'A.D. (Responsabile Operativo);
3. attivazione della consulenza, da parte del Responsabile Operativo, nel rispetto degli indirizzi e delle linee guida indicate dall'A.D. (A.D.; Responsabile Operativo);
4. evidenza documentale del controllo sulla consulenza ricevuta prima del benestare al pagamento, al fine di verificare la conformità al contratto e la qualità di quanto prodotto (Responsabile Operativo, Amministrazione);
5. evidenza formale della lettera di richiesta dell'elargizione e dell'accettazione della delibera (o altro documento equivalente) da parte dell'ente beneficiario;
6. approvazione della elargizione, nel rispetto del principio di segregazione delle funzioni, da parte del C.d.A. su proposta del Responsabile Operativo (C.d.A.; Responsabile Operativo);
7. definizione dei limiti che le singole elargizioni devono rispettare per quanto riguarda l'oggetto e l'importo del contributo e della natura degli enti che possono ricevere elargizioni (C.d.A.);
8. verifica dell'utilizzo e della destinazione del contributo erogato, tramite lettera di *feed-back* da parte dell'ente beneficiario, necessaria per la registrazione a sistema della consuntivazione dell'elargizione (Responsabile Operativo);
9. possibilità di sponsorizzare, previa delibera del C.d.A., eventi attinenti le attività e le materie che ruotano intorno al mondo (C.d.A.).

protocolli preventivi di sistema

Previsione dei divieti nel Codice Etico

Diffusione del Codice Etico verso tutti i dipendenti e i terzi destinatari

Sistema di deleghe

Informazione e formazione specifica del personale

Segregazione dei compiti tra i differenti soggetti coinvolti nei processi

Sistema disciplinare



Gas Intensive
Società Consortile S.c.ar.l.

Documento programmatico di sicurezza

Clausola 231/01 nei contratti con i terzi

Accordo Quadro tra Gas Intensive e MET International AG nonché MET Energia Italia S.p.A.

Gestione delle risorse finanziarie

Tracciabilità/archiviazione

Direttiva aziendale in materia di antiriciclaggio

Manuale della sicurezza informatica

Clausola l. 136/2010 nei contratti con i subappaltatori e i fornitori

Procedura di nomina del responsabile interno, autorizzato a trattare con la PA



Gas Intensive
Società Consortile S.c.ar.l.

GESTIONE DEI CONTRATTI

ruoli aziendali coinvolti

C.d.A.

Presidente

A.D.

Responsabile Operativo

Amministrazione

Partner Tecnico

attività sensibili

- a) Revisione dei contratti prima della stipula
- b) Formulazione di integrazioni/modifiche da apportare al contratto prima della stipula
- c) Approvazione dell'ultima versione del contratto.

protocolli preventivi

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, i soggetti aziendali che svolgono le loro mansioni all'interno della presente area strumentale sono tenuti al rispetto delle procedure aziendali. Tali procedure, oltre a definire chiaramente ruoli e responsabilità degli attori coinvolti nel processo, prevedono una serie di controlli specifici e concreti, ovvero:

1. gestione dei contratti attraverso un sistema protocollare interno (A.D., Responsabile Operativo, Partner Tecnico);
2. revisione dei contratti da stipulare, all'interno del suddetto sistema, da parte di diversi soggetti aziendali per approvazioni di diversa natura (tecnico-economica, legale, fiscale, ecc.) (A.D., Responsabile Operativo, Partner Tecnico);
3. condivisione tra i vari soggetti coinvolti nel contratto dei commenti e delle proposte di modifica al testo contrattuale (A.D., Responsabile Operativo, Partner Tecnico);
4. ogni modifica al contratto comporta un'analisi di fattibilità e conseguente riesame del contratto stesso. L'esito della revisione e la documentazione relativa alle modifiche contrattuali apportate, viene comunicato alle funzioni interne aziendali interessate per la realizzazione del servizio. Il contratto modificato, con l'eventuale documentazione allegata, è, previa approvazione dell'Amministratore Delegato, inviata al Cliente, agli utenti o agli Enti Finanziatori, secondo le modalità da questi previste.

protocolli preventivi di sistema

Previsione dei divieti nel Codice Etico

Diffusione del Codice Etico verso tutti i dipendenti e i terzi destinatari

Sistema di deleghe

Informazione e formazione specifica del personale

Segregazione dei compiti tra i differenti soggetti coinvolti nei processi

Sistema disciplinare

Documento programmatico di sicurezza

Clausola 231/01 nei contratti con i terzi

Accordo Quadro tra Gas Intensive e MET International AG nonché MET Energia Italia S.p.A.

Gestione delle risorse finanziarie

Tracciabilità/archiviazione

Direttiva aziendale in materia di antiriciclaggio

Manuale della sicurezza informatica

Clausola l. 136/2010 nei contratti con i subappaltatori e i fornitori

Procedura di nomina del responsabile interno, autorizzato a trattare con la PA



Gas Intensive
Società Consortile S.c.ar.l.

protocolli preventivi specifici
Procedura per la gestione dei contratti



Gas Intensive
Società Consortile S.c.ar.l.

GESTIONE DEL SITO AZIENDALE

ruoli aziendali coinvolti

A.D.

Responsabile Operativo

Consulente esterno

attività sensibili

- a) Inserimento di dati aziendali nel sito della società
- b) Immissione di dati aziendali in sistemi di reti telematiche

protocolli preventivi

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, i soggetti aziendali che svolgono le loro mansioni all'interno della presente area di rischio sono tenuti al rispetto delle procedure aziendali. Tali procedure, oltre a definire chiaramente ruoli e responsabilità degli attori coinvolti nel processo, prevedono una serie di controlli specifici e concreti, ovvero:

1. individuazione di una figura aziendale volta a verificare l'inserimento del materiale sul sito aziendale (Responsabile Operativo; Consulente Esterno);
2. verifica circa l'utilizzo o la diffusione, sul sito, di opere dell'ingegno senza la necessaria autorizzazione e/o il pagamento dei dovuti compensi all'autore (Consulente esterno);
3. coinvolgimento di qualificati professionisti del settore nella valutazione circa l'esistenza o meno dei requisiti che determinano le caratteristiche tipiche di "opera dell'ingegno" e/o di "opera altrui" (Consulente esterno);
4. divieto di utilizzare, in favore della società - anche attraverso sistemi informatici - , "opere dell'ingegno" e/o "opere altrui" senza avere seguito le procedure regolamentari previste dalla legge; necessità dell'evidenza di tale percorso;
5. utilizzo del sito aziendale e delle comunicazioni nel rispetto delle norme di tutela della concorrenza e del mercato.

protocolli preventivi di sistema

Previsione dei divieti nel Codice Etico

Diffusione del Codice Etico verso tutti i dipendenti e i terzi destinatari

Sistema di deleghe

Informazione e formazione specifica del personale

Segregazione dei compiti tra i differenti soggetti coinvolti nei processi

Sistema disciplinare

Documento programmatico di sicurezza

Clausola 231/01 nei contratti con i terzi

Accordo Quadro tra Gas Intensive e MET International AG nonché MET Energia Italia S.p.A.

Gestione delle risorse finanziarie

Tracciabilità/archiviazione

Direttiva aziendale in materia di antiriciclaggio

Manuale della sicurezza informatica

Clausola I. 136/2010 nei contratti con i subappaltatori e i fornitori

Procedura di nomina del responsabile interno, autorizzato a trattare con la PA



GESTIONE DEI SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI

ruoli aziendali coinvolti

Responsabile Operativo

Amministrazione

Partner Tecnico (MET International AG)

attività sensibili

- a) Gestione dell'attività di sviluppo di nuovi sistemi informativi;
- b) Gestione dell'attività di manutenzione dei sistemi esistenti;
- c) Gestione dell'attività di elaborazione dei dati;
- d) Gestione della sicurezza informatica sia a livello fisico che a livello logico;
- e) Configurazione delle security policy dei firewall ai fini della tutela delle intrusioni esterne;
- f) Gestione e protezione dei back up dei dati;
- g) Elaborazione di un DisasterRecovery Plan a tutela del patrimonio informativo

protocolli preventivi

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, i soggetti aziendali che svolgono le loro mansioni all'interno della presente area strumentale sono tenuti al rispetto delle procedure aziendali.

Tali procedure, oltre a definire chiaramente ruoli e responsabilità degli attori coinvolti nel processo, prevedono una serie di controlli specifici e concreti, ovvero:

1. esiste una metodologia di qualità per lo sviluppo e la documentazione dei progetti di implementazione dei nuovi sistemi della quale, la maggior parte delle volte, rimane evidenza (Sistemi informativi);
2. esiste una procedura per la tracciabilità della manutenzione dei sistemi;
3. i sistemi sono monitorati e gestiti dal responsabile di *maintenance*, sia a livello applicativo che infrastrutturale, secondo schedulazioni predefinite;
4. esistono software per il controllo e le verifiche dello stato dei sistemi informatici;
5. il DataCenter è protetto ed allarmato e l'accesso è consentito alle sole persone autorizzate (Amministratore di sistema e consulenti esterni). L'accesso alla rete dei sistemi aziendali è soggetto ad autenticazione mediante l'uso di UserID e Password. La password è soggetta a scadenza e criteri di robustezza;
6. Ogni singolo pc ha installato un firewall (le policy sono gestite a livello centrale per le varie tipologie di firewall e non è possibile cambiarle localmente, ma dal solo Amministratore di sistema), che si attiva automaticamente quando il pc non è collegato alla rete aziendale, e due antivirus (uno a livello di posta elettronica ed uno a livello di clide);
7. GAS INTENSIVE ha chiaramente informato gli utenti che non è possibile installare nessun software o hardware che non sia stato approvato dai sistemi informativi;
8. tutta la posta che si trova nelle cartelle Cestino e Posta indesiderata viene mantenuta per un periodo di mesi uno e poi automaticamente eliminata; la rimanente posta nella inbox non è soggetta a limiti temporali ed è soggetta alle stesse regole di autenticazione degli altri sistemi aziendali;
9. il sistema di posta elettronica è protetto da un sistema ANTISPAM ed Antivirus, oltre a delle IP gestite da società esterne che redigono *grey list* che effettuano un controllo-filtro tale da bloccarne immediatamente l'ingresso;
10. il sistema è dotato di antivirus;
11. la posta elettronica istituzionale è visibile solo da parte degli utenti dell'area specifica, mentre quella privata solo dal singolo utente;
12. tutti gli utenti che possono navigare in internet dalla rete aziendale, accedono a qualsiasi categoria di sito.



Gas Intensive
Società Consortile S.c.ar.l.

protocolli preventivi di sistema

Previsione dei divieti nel Codice Etico

Diffusione del Codice Etico verso tutti i dipendenti e i terzi destinatari

Sistema di deleghe

Informazione e formazione specifica del personale

Segregazione dei compiti tra i differenti soggetti coinvolti nei processi

Sistema disciplinare

Documento programmatico di sicurezza

Clausola 231/01 nei contratti con i terzi

Accordo Quadro tra Gas Intensive e MET International AG nonché MET Energia Italia S.p.A.

Gestione delle risorse finanziarie

Tracciabilità/archiviazione

Direttiva aziendale in materia di antiriciclaggio

Manuale della sicurezza informatica

Clausola l. 136/2010 nei contratti con i subappaltatori e i fornitori

Procedura di nomina del responsabile interno, autorizzato a trattare con la PA



Gas Intensive
Società Consortile S.c.ar.l.

I “processi strumentali” relativi al reato di cui all’art. 513 c.p.

Seguendo la stessa metodologia utilizzata per l’individuazione delle attività “a rischio reato”, sono state individuate, nell’ambito della struttura organizzativa ed aziendale di Gas Intensive, i processi considerati “strumentali”, ovvero quei processi c.d. “di supporto” alle attività che insistono sulle aree “ a rischio reato”. Nelle aree di rischio collegate al reato di cui all’art. 513 c.p., per “processi strumentali”, intendiamo quei processi – diversi ovviamente dai protocolli preventivi specifici previsti per ogni singola area di rischio - che in “vari modi” possono combinarsi con esse.

Nell’ambito di ciascuna attività “strumentale”, sono stati, inoltre, individuati i Ruoli Aziendali coinvolti e le relative attività c.d. “sensibili”. Sono stati, infine, individuati i principali protocolli preventivi che insistono su ciascuna area “strumentale”.

Di seguito è riepilogato il quadro in precedenza esposto.

Con riferimento agli illeciti sopra elencati, i “processi strumentali” collegati alle “macro aree” sensibili ritenute più specificamente a rischio risultano essere le seguenti:

- Gestione degli acquisti di beni e servizi



Gas Intensive
Società Consortile S.c.ar.l.

GESTIONE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI

ruoli aziendali coinvolti

Presidente

A.D.

Amministratore con procura

Responsabile Operativo

Amministrazione

Partner Tecnico (MET International AG)

attività sensibili e reati astrattamente ipotizzabili

- a) Selezione dei fornitori
- b) Scelta della controparte, definizione delle clausole contrattuali, stipula dei contratti
- c) Verifica delle prestazioni/beni acquistati
- d) Emissione degli ordini di acquisto
- e) Gestione delle importazioni/esportazioni

protocolli preventivi

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, i soggetti aziendali coinvolti nell'area a rischio di acquisto di beni e servizi sono tenuti, al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati in esame, al rispetto delle procedure aziendali emesse a regolamentazione di tale area a rischio. Tali procedure, oltre a definire chiaramente ruoli e responsabilità degli attori coinvolti nel processo, prevedono una serie di controlli specifici e concreti a mitigazione dei fattori di rischio caratteristici di tale area a rischio:

1. gestione centralizzata degli acquisti;
2. verificare l'attendibilità commerciale e professionale dei fornitori e partner commerciali/finanziari;
3. coincidenza tra le caratteristiche del bene da acquistare individuate dal richiedente interno e le caratteristiche del bene realmente acquistato;
4. richiesta al fornitore di una dichiarazione relativa ad eventuali rapporti in grado di generare conflitti di interesse con esponenti della P.A.;
5. necessario ricorso ai fornitori qualificati per ciascuna tipologia di acquisto;
6. evidenza documentale del processo di selezione del fornitore per acquisti superiori a determinati importi ;
7. monitoraggio periodico delle prestazioni e dei requisiti dei fornitori;
8. richiesta di preventivi per la selezione del fornitore per acquisti superiori a determinati importi;
9. approvazione degli ordini d'acquisto di servizi e beni in base a definiti livelli autorizzativi;
10. formalizzazione dei rapporti con i fornitori tramite la stipula di accordi quadro/contratti/lettere di incarico in cui è inserita la clausola di rispetto del Codice etico adottato da Gas Intensive, al fine di sanzionare eventuali comportamenti/condotte contrari ai principi etici;
11. predisposizione di controlli di riconciliazione contabile tra le somme pagate a fronte della merce ricevuta;
12. gestione contratti attraverso il sistema informatico e previa sottoposizione a un consulente legale;
13. evidenza documentale del processo di selezione dei fornitori ed approvazione da parte dell'adeguato livello gerarchico (in relazione all'importo dell'acquisto).

protocolli preventivi di sistema

Previsione dei divieti nel Codice Etico

Diffusione del Codice Etico verso tutti i dipendenti e i terzi destinatari

Sistema di deleghe

Informazione e formazione specifica del personale



Gas Intensive
Società Consortile S.c.ar.l.

Segregazione dei compiti tra i differenti soggetti coinvolti nei processi

Sistema disciplinare

Documento programmatico di sicurezza

Clausola 231/01 nei contratti con i terzi

Accordo Quadro tra Gas Intensive e MET International AG nonché MET Energia Italia S.p.A.

Gestione delle risorse finanziarie

Tracciabilità/archiviazione

Direttiva aziendale in materia di antiriciclaggio

Manuale della sicurezza informatica

Clausola l. 136/2010 nei contratti con i subappaltatori e i fornitori

Procedura di nomina del responsabile interno, autorizzato a trattare con la PA



Gas Intensive
Società Consortile S.c.ar.l.

3. Art. 513 *bisc.p.*

Le “macro aree” di attività sensibili.

Con riferimento all'illecito di cui all'art. 513 *bis* c.p., le aree di attività ritenute più specificamente a rischio risultano essere le seguenti:

- Gestione dei contratti.

Le “macro aree” di attività sensibili e i ruoli aziendali coinvolti.

In occasione dell'implementazione dell'attività di *riskmapping*, sono state individuate, nell'ambito della struttura organizzativa ed aziendale di Gas Intensive, delle “macro aree” di attività sensibili, ovvero dei settori e/o dei processi aziendali rispetto ai quali è stato ritenuto astrattamente sussistente il rischio di commissione del reato di cui all'art. 513 *bis* c.p. Nell'elaborazione, queste “macro aree” – fortemente caratterizzate – sono state tuttavia immediatamente calate all'interno delle fattispecie di reato esaminate. Sono stati inoltre identificati i ruoli aziendali coinvolti nell'esecuzione di tali attività e che, astrattamente, potrebbero commettere il reato qui considerato.

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole stabilite nel Modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito “Modello”), i soggetti aziendali coinvolti nella gestione delle “macro aree” di attività sensibili individuate in relazione al reato di cui all'art. 513 *bis* c.p. sono tenuti, al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati qui considerati, al rispetto di una serie di “Protocolli preventivi”: tali protocolli possono essere “PROTOCOLLI PREVENTIVI”, “PROTOCOLLI PREVENTIVI DI SISTEMA” o “PROTOCOLLI PREVENTIVI SPECIFICI”, a seconda che riguardino, i primi, i principi a cui si devono ispirare le procedure aziendali, i secondi, ad esempio, l'organizzazione della Società o la formazione del personale, e i terzi, la previsione di procedure aziendali specifiche.

Di seguito è riepilogato il quadro in precedenza esposto.



Gas Intensive
Società Consortile S.c.ar.l.

GESTIONE DEI CONTRATTI

ruoli aziendali coinvolti

C.d.A.

Presidente

A.D.

Responsabile Operativo

Amministrazione

Partner Tecnico

attività sensibili

- a) Revisione dei contratti prima della stipula
- b) Formulazione di integrazioni/modifiche da apportare al contratto prima della stipula
- c) Approvazione dell'ultima versione del contratto.

protocolli preventivi

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, i soggetti aziendali che svolgono le loro mansioni all'interno della presente area strumentale sono tenuti al rispetto delle procedure aziendali. Tali procedure, oltre a definire chiaramente ruoli e responsabilità degli attori coinvolti nel processo, prevedono una serie di controlli specifici e concreti, ovvero:

1. gestione dei contratti attraverso un sistema protocollare interno (A.D., Responsabile Operativo, Partner Tecnico);
2. revisione dei contratti da stipulare, all'interno del suddetto sistema, da parte di diversi soggetti aziendali per approvazioni di diversa natura (tecnico-economica, legale, fiscale, ecc.) (A.D., Responsabile Operativo, Partner Tecnico);
3. condivisione tra i vari soggetti coinvolti nel contratto dei commenti e delle proposte di modifica al testo contrattuale (A.D., Responsabile Operativo, Partner Tecnico);
4. ogni modifica al contratto comporta un'analisi di fattibilità e conseguente riesame del contratto stesso. L'esito della revisione e la documentazione relativa alle modifiche contrattuali apportate, viene comunicato alle funzioni interne aziendali interessate per la realizzazione del servizio. Il contratto modificato, con l'eventuale documentazione allegata, è, previa approvazione dell'Amministratore Delegato, inviata al Cliente, agli utenti o agli Enti Finanziatori, secondo le modalità da questi previste.

protocolli preventivi di sistema

Previsione dei divieti nel Codice Etico

Diffusione del Codice Etico verso tutti i dipendenti e i terzi destinatari

Sistema di deleghe

Informazione e formazione specifica del personale

Segregazione dei compiti tra i differenti soggetti coinvolti nei processi

Sistema disciplinare

Documento programmatico di sicurezza

Clausola 231/01 nei contratti con i terzi

Accordo Quadro tra Gas Intensive e MET International AG nonché MET Energia Italia S.p.A.

Gestione delle risorse finanziarie

Tracciabilità/archiviazione

Direttiva aziendale in materia di antiriciclaggio

Manuale della sicurezza informatica

Clausola I. 136/2010 nei contratti con i subappaltatori e i fornitori

Procedura di nomina del responsabile interno, autorizzato a trattare con la PA



Gas Intensive
Società Consortile S.c.ar.l.

protocolli preventivi specifici
Procedura per la gestione dei contratti



Gas Intensive
Società Consortile S.c.ar.l.

I “processi strumentali” relativi al reato di cui all’art. 513 *bis* c.p.

Seguendo la stessa metodologia utilizzata per l’individuazione delle attività “a rischio reato”, sono state individuate, nell’ambito della struttura organizzativa ed aziendale di Gas Intensive., i processi considerati “strumentali”, ovvero quei processi c.d. “di supporto” alle attività che insistono sulle aree “ a rischio reato”. Nelle aree di rischio collegate al reato di cui all’art. 513 *bis* c.p., per “processi strumentali”, intendiamo quei processi – diversi ovviamente dai protocolli preventivi specifici previsti per ogni singola area di rischio - che in “vari modi” possono combinarsi con esse.

Nell’ambito di ciascuna attività “strumentale”, sono stati, inoltre, individuati i Ruoli Aziendali coinvolti e le relative attività c.d. “sensibili”. Sono stati, infine, individuati i principali protocolli preventivi che insistono su ciascuna area “strumentale”.

Di seguito è riepilogato il quadro in precedenza esposto.

Con riferimento agli illeciti sopra elencati, i “processi strumentali” collegati alle “macro aree” sensibili ritenute più specificamente a rischio risultano essere le seguenti:

- Gestione dei sistemi informativi aziendali
- Gestione degli acquisti di beni e servizi



Gas Intensive
Società Consortile S.c.ar.l.

GESTIONE DEI SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI

ruoli aziendali coinvolti

Responsabile Operativo

Amministrazione

Partner Tecnico (MET International AG)

attività sensibili

- a) Gestione dell'attività di sviluppo di nuovi sistemi informativi;
- b) Gestione dell'attività di manutenzione dei sistemi esistenti;
- c) Gestione dell'attività di elaborazione dei dati;
- d) Gestione della sicurezza informatica sia a livello fisico che a livello logico;
- e) Configurazione delle security policy dei firewall ai fini della tutela delle intrusioni esterne;
- f) Gestione e protezione dei back up dei dati;
- g) Elaborazione di un DisasterRecovery Plan a tutela del patrimonio informativo

protocolli preventivi

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, i soggetti aziendali che svolgono le loro mansioni all'interno della presente area strumentale sono tenuti al rispetto delle procedure aziendali.

Tali procedure, oltre a definire chiaramente ruoli e responsabilità degli attori coinvolti nel processo, prevedono una serie di controlli specifici e concreti, ovvero:

1. esiste una metodologia di qualità per lo sviluppo e la documentazione dei progetti di implementazione dei nuovi sistemi della quale, la maggior parte delle volte, rimane evidenza (Sistemi informativi);
2. esiste una procedura per la tracciabilità della manutenzione dei sistemi;
3. i sistemi sono monitorati e gestiti dal responsabile di *maintenance*, sia a livello applicativo che infrastrutturale, secondo schedulazioni predefinite;
4. esistono software per il controllo e le verifiche dello stato dei sistemi informatici;
5. il DataCenter è protetto ed allarmato e l'accesso è consentito alle sole persone autorizzate (Amministratore di sistema e consulenti esterni). L'accesso alla rete dei sistemi aziendali è soggetto ad autenticazione mediante l'uso di UserID e Password. La password è soggetta a scadenza e criteri di robustezza;
6. Ogni singolo pc ha installato un firewall (le policy sono gestite a livello centrale per le varie tipologie di firewall e non è possibile cambiarle localmente, ma dal solo Amministratore di sistema), che si attiva automaticamente quando il pc non è collegato alla rete aziendale, e due antivirus (uno a livello di posta elettronica ed uno a livello di clide);
7. GAS INTENSIVE ha chiaramente informato gli utenti che non è possibile installare nessun software o hardware che non sia stato approvato dai sistemi informativi;
8. tutta la posta che si trova nelle cartelle Cestino e Posta indesiderata viene mantenuta per un periodo di mesi uno e poi automaticamente eliminata; la rimanente posta nella inbox non è soggetta a limiti temporali ed è soggetta alle stesse regole di autenticazione degli altri sistemi aziendali;
9. il sistema di posta elettronica è protetto da un sistema ANTISPAM ed Antivirus, oltre a delle IP gestite da società esterne che redigono *grey list* che effettuano un controllo-filtro tale da bloccarne immediatamente l'ingresso;
10. il sistema è dotato di antivirus;
11. la posta elettronica istituzionale è visibile solo da parte degli utenti dell'area specifica, mentre quella privata solo dal singolo utente;
12. tutti gli utenti che possono navigare in internet dalla rete aziendale, accedono a qualsiasi categoria di sito.



Gas Intensive
Società Consortile S.c.ar.l.

protocolli preventivi di sistema

Previsione dei divieti nel Codice Etico

Diffusione del Codice Etico verso tutti i dipendenti e i terzi destinatari

Sistema di deleghe

Informazione e formazione specifica del personale

Segregazione dei compiti tra i differenti soggetti coinvolti nei processi

Sistema disciplinare

Documento programmatico di sicurezza

Clausola 231/01 nei contratti con i terzi

Accordo Quadro tra Gas Intensive e MET International AG nonché MET Energia Italia S.p.A.

Gestione delle risorse finanziarie

Tracciabilità/archiviazione

Direttiva aziendale in materia di antiriciclaggio

Manuale della sicurezza informatica

Clausola l. 136/2010 nei contratti con i subappaltatori e i fornitori

Procedura di nomina del responsabile interno, autorizzato a trattare con la PA



Gas Intensive
Società Consortile S.c.ar.l.

GESTIONE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI

ruoli aziendali coinvolti

Presidente

A.D.

Amministratore con procura

Responsabile Operativo

Amministrazione

Partner Tecnico (MET International AG)

attività sensibili e reati astrattamente ipotizzabili

- a) Selezione dei fornitori
- b) Scelta della controparte, definizione delle clausole contrattuali, stipula dei contratti
- c) Verifica delle prestazioni/beni acquistati
- d) Emissione degli ordini di acquisto
- e) Gestione delle importazioni/esportazioni

protocolli preventivi

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, i soggetti aziendali coinvolti nell'area a rischio di acquisto di beni e servizi sono tenuti, al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati in esame, al rispetto delle procedure aziendali emesse a regolamentazione di tale area a rischio. Tali procedure, oltre a definire chiaramente ruoli e responsabilità degli attori coinvolti nel processo, prevedono una serie di controlli specifici e concreti a mitigazione dei fattori di rischio caratteristici di tale area a rischio:

1. gestione centralizzata degli acquisti;
2. verificare l'attendibilità commerciale e professionale dei fornitori e partner commerciali/finanziari;
3. coincidenza tra le caratteristiche del bene da acquistare individuate dal richiedente interno e le caratteristiche del bene realmente acquistato;
4. richiesta al fornitore di una dichiarazione relativa ad eventuali rapporti in grado di generare conflitti di interesse con esponenti della P.A.;
5. necessario ricorso ai fornitori qualificati per ciascuna tipologia di acquisto;
6. evidenza documentale del processo di selezione del fornitore per acquisti superiori a determinati importi ;
7. monitoraggio periodico delle prestazioni e dei requisiti dei fornitori;
8. richiesta di preventivi per la selezione del fornitore per acquisti superiori a determinati importi;
9. approvazione degli ordini d'acquisto di servizi e beni in base a definiti livelli autorizzativi;
10. formalizzazione dei rapporti con i fornitori tramite la stipula di accordi quadro/contratti/lettere di incarico in cui è inserita la clausola di rispetto del Codice etico adottato da Gas Intensive, al fine di sanzionare eventuali comportamenti/condotte contrari ai principi etici;
11. predisposizione di controlli di riconciliazione contabile tra le somme pagate a fronte della merce ricevuta;
12. gestione contratti attraverso il sistema informatico e previa sottoposizione a un consulente legale;
13. evidenza documentale del processo di selezione dei fornitori ed approvazione da parte dell'adeguato livello gerarchico (in relazione all'importo dell'acquisto).

protocolli preventivi di sistema

Previsione dei divieti nel Codice Etico

Diffusione del Codice Etico verso tutti i dipendenti e i terzi destinatari

Sistema di deleghe



Gas Intensive
Società Consortile S.c.ar.l.

Informazione e formazione specifica del personale

Segregazione dei compiti tra i differenti soggetti coinvolti nei processi

Sistema disciplinare

Documento programmatico di sicurezza

Clausola 231/01 nei contratti con i terzi

Accordo Quadro tra Gas Intensive e MET International AG nonché MET Energia Italia S.p.A.

Gestione delle risorse finanziarie

Tracciabilità/archiviazione

Direttiva aziendale in materia di antiriciclaggio

Manuale della sicurezza informatica

Clausola I. 136/2010 nei contratti con i subappaltatori e i fornitori

Procedura di nomina del responsabile interno, autorizzato a trattare con la PA



Gas Intensive
Società Consortile S.c.ar.l.

4. Art. 514 c.p.

Le “macro aree” di attività sensibili.

Tale disposizione non è applicabile a Gas Intensive.



Gas Intensive
Società Consortile S.c.ar.l.

5. Art. 515 c.p.

Le “macro aree” di attività sensibili.

Tale disposizione non è applicabile a Gas Intensive, in quanto la società non svolge un'attività commerciale, bensì di servizi.



Gas Intensive
Società Consortile S.c.ar.l.

6. Art. 516 c.p.

Tale disposizione non è applicabile a Gas Intensive, in quanto la società non mette in circolazione sostanze alimentari.



Gas Intensive
Società Consortile S.c.ar.l.

7. Art. 517 c.p.

Le “macro aree” di attività sensibili.

Tale disposizione non è applicabile a Gas Intensive.



Gas Intensive
Società Consortile S.c.ar.l.

8. Artt. 517 *ter* e 517 *quater* c.p.

Tali disposizioni non si ritengono applicabili a Gas Intensive in quanto la società non fabbrica, adopera, mette in vendita industrialmente oggetti o altri beni aventi un titolo di proprietà industriale e non produce prodotti agroalimentari.



Gas Intensive
Società Consortile S.c.ar.l.

9. I compiti dell'Organismo di Vigilanza

Pur dovendosi intendere qui richiamati, in generale, i compiti assegnati all'OdV nel documento approvato dall'Amministratore unico e denominato "Parte speciale B - Regolamento dell'Organismo di Vigilanza", in relazione alla prevenzione dei reati di cui alla presente Parte speciale, l'OdV, tra l'altro, deve:

- verificare l'osservanza, l'attuazione e l'adeguatezza del Modello rispetto all'esigenza di prevenire la commissione dei reati contro l'industria e il commercio;
- verificare, in particolare, il rispetto delle regole procedurali e del Modello in ordine ai flussi finanziari aziendali, con riferimento ai pagamenti da/verso i terzi;
- vigilare sull'effettiva applicazione del Modello e rilevare gli scostamenti comportamentali che dovessero eventualmente emergere dall'analisi di flussi informativi e dalle segnalazioni ricevute;
- verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, il sistema di deleghe e procure in vigore, proponendo modifiche nel caso in cui il potere di gestione non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti al responsabile interno o ai suoi *sub* responsabili, nonché le procedure aziendali vigenti;
- comunicare eventuali violazioni del Modello agli organi competenti in base al Sistema sanzionatorio, per l'adozione di eventuali provvedimenti sanzionatori;
- curare il costante aggiornamento del Modello, proponendo agli organi aziendali di volta in volta competenti l'adozione delle misure ritenute necessarie o opportune al fine di preservarne l'adeguatezza e/o l'effettività;
- verificare la correttezza della valutazione della congruità economica degli investimenti effettuati dai soggetti aziendali competenti o dai consulenti all'uopo nominati;
- verificare l'applicazione dei punti di controllo previsti nelle procedure riferibili alla prevenzione dei reati contro la P.A. e ai reati societari, qualora inerenti le medesime attività "sensibili" o "strumentali" rilevanti ai fini della prevenzione dei reati contro l'industria ed il commercio.